

ALLEGATO B) DEL N. 137563/11944 DI REP.

STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Articolo 1 Denominazione

La società è denominata:

"E.E.S.CO. s.r.l."

Articolo 2 Oggetto

La società ha per oggetto:

- la realizzazione di interventi nel campo energetico mirati alla compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia e all'impiego delle risorse energetiche rinnovabili.

In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La società potrà assumere iniziative dirette alla costituzione o alla partecipazione in altri enti e/o fondazioni e/o associazioni, se consentito dalla legge.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge in particolare di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) e del P.F. (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;

- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito per i soggetti che vogliono sviluppare interventi anche sulla base del T.P.F. e del P.F. come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea con particolare riferimento agli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nonché agli utenti finali, operanti nella regione Lombardia e zone confinanti

- promuovere e attivare i meccanismi di finanza innovativa, aggregativi dei risultati conseguiti creando, ove se ne presenti l'opportunità e nei limiti fissati dalle leggi vigenti, uno o più Fondi ambientali alimentati dai meccanismi di finanza innovativa, da dedicare alla diffusione dei concetti e della cultura del risparmio energetico in senso lato;

- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche rinnovabili;

- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti energia ed ambiente anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo degli stessi;

- organizzare, progettare, gestire, installare e verificare sistemi sia energetici che logistici e relativi servizi ausiliari, in proprio o tramite professionalità e/o aziende terze.

La società potrà inoltre dedicarsi alla promozione, organizzazione e coordinamento di iniziative o interventi - con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati - finalizzati alla ricerca scientifica e alla ricerca applicata nel campo energetico, alla produzione di nuovi impianti, alla acquisizione e alla produzione di nuove tecnologie alla loro applicazione e al loro finanziamento.

Essa potrà inoltre compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza all'articolo 31 del D.lgs. 112/1998, alla legge 10/1991, nonché DPR 412/1993 e loro successive modificazioni o integrazioni e, sempre nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli

scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa, se consentita dalla legge, la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari.

Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo dei servizi pubblici collegati all'energia, ai servizi di rete, ivi inclusi quelli che prevedano l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili in ottemperanza dell'articolo 31 del D.lgs. 112/1998.

La società potrà concedere in uso gratuito o remunerativo, sotto qualsiasi forma contrattuale, beni utili o necessari al perseguimento del risparmio energetico, all'uso razionale dell'energia, all'impiego di risorse energetiche rinnovabili ed al risanamento ambientale.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria (quest'ultima non in maniera prevalente), per il conseguimento dello scopo sociale, compresa la facoltà di rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali e personali. E' fatto divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità in forma diretta che indiretta.

Articolo 3 Sede

La società ha sede in Marcallo con Casone (MI).

La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, uffici sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 150.000,00 (centocinquantamila)

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

5.2 Le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale spettano all'assemblea dei soci e si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

In caso di offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi devono essere comunque rispettate le regole che disciplinano le «società miste» in particolare l'acquisizione di nuovi soci privati a mezzo bando di gara e la prevalenza del capitale pubblico su quello privato.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., deve essere effettuato almeno dieci giorni prima la data fissata per l'assemblea.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società può emettere titoli di debito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2483 c.c., con attribuzione della competenza ai soci sino ad un limite pari ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero), da assumersi attraverso delibera assembleare, con voti favorevoli rappresentanti almeno il 67% del capitale sociale.

5.5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

Articolo 6 Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. Le definizioni qui indicate si intendono valide anche per i rapporti disciplinati dagli altri articoli.

7.2 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.3 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.5 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo e comunque nel rispetto di quanto dettato dal successivo articolo 11,

7.6 Per "socio pubblico di maggioranza" si intende il Comune ovvero l'insieme dei comuni titolari di partecipazioni nel capitale sociale, che non potrà mai essere inferiore al 55%.

7.7 Per "socio privato di minoranza" si intende il soggetto o i soggetti selezionati in base a regolare bando di gara indetto dall'Ente Locale promotore.

7.8 Per "Ente Locale promotore" si intende il Comune di Marcallo con Casone.

7.9 Per "socio privato di riferimento" si intende il soggetto selezionato in base al bando di gara indetto dall'Ente Locale promotore e risultato aggiudicatario e detentore della maggior quota di capitale messa a disposizione del socio privato di minoranza.

7.10 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.11 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo fra i soci pubblici o da questi a favore di altri enti pubblici.

7.12 Il socio privato che intende vendere la propria partecipazione, che è indivisibile, dovrà comunicare tale intenzione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, informerà il socio pubblico di maggioranza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle intenzioni del socio privato.

7.13 Il socio pubblico di maggioranza, entro cento giorni dal ricevimento della raccomandata pubblicherà un nuovo bando di gara per l'individuazione del nuovo partner fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli obiettivi da raggiungere, il tutto nel rispetto del bando originario a suo tempo pubblicato per la costituzione della società. Il bando di gara fisserà il prezzo di vendita, determinato ai sensi del successivo articolo 11 e le modalità di pagamento a favore

del socio privato uscente.

7.14 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

II socio interessato dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo. L'organo amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata informerà gli altri soci. I soci dovranno far pervenire all'organo amministrativo il parere entro otto giorni dal ricevimento della informativa. Vigè il principio del "silenzio rifiuto". In mancanza di consenso il socio interessato potrà recedere dalla società, A tale proposito, e in deroga a quanto stabilito nel successivo articolo 97 il socio dovrà comunicare, a pena di nullità, la propria intenzione di recedere dalla società mediante lettera raccomandata da spedire all'organo amministrativo entro otto giorni dal ricevimento da parte di quest'ultimo della comunicazione di diniego all'operazione.

Articolo 8 Morte del socio

8.1 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 11.

8.2 Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio defunto verrà attivata dai competenti organi la procedura prevista ai precedenti punti 7.12 e 7.13.

Articolo 9 Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società; e. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o con esclusione del diritto di opzione;
- i. la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta;

II diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

II diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 II socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 8 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci,

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.3 Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio receduto verrà attivata dai competenti organi la procedura prevista ai precedenti punti 7.12 e 7.13.

Articolo 10 Esclusione

10.1 Il socio può essere escluso in ogni ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni sociali. Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- se è dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- se è interdetto o inabilitato;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante, successivamente alla sua iscrizione a libro soci, subisce, o ha subito, una condanna passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena detentiva non inferiore ad un anno;
- se il medesimo, o il suo legale rappresentante, successivamente alla sua iscrizione a libro soci, subisce, o ha subito, l'applicazione di una pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sempre per reati non colposi e per una durata non inferiore ad un anno di carcerazione;
- se è stato, nel triennio precedente, amministratore di società dichiarata fallita;
- se, come socio d'opera, perde la sua qualifica professionale;
- se, a seguito di modifiche interne, il socio privato, come identificato ai punti 7.7. e 7.9, perde anche una delle caratteristiche stabilite dal bando di gara, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Marcallo in data 04/10/2004 in forza di delibere C.C. n. 41 e G.C. n. 117 entrambe del 30/09/2009, e dalla conseguente lettera di invito, del 15/11/2004 prot. 11729, per la selezione e per la conseguente acquisizione quote.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvedere ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

10.5 Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del socio escluso verrà attivata dai competenti organi la procedura prevista ai precedenti punti 7.12 e 7.13.

Articolo 11 Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto di eventuali accordi para sociali precedentemente sottoscritti da tutti i soci o delibere assembleari unanimemente assunte.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della par-

tecipazione riferito al giorno in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione a vendere, ovvero al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali, e a quant'altro dai soci comunemente e precedentemente pattuito per iscritto ovvero unanimemente deliberato al comma precedente.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

11.2 II rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo eventualmente subentrato in base alla procedura prevista ai punti 7.12 e 7.13. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 12 Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 13 Amministratori

13.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

13.3 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 14 Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

14.1 II socio privato di minoranza ha diritto di nominare la maggioranza degli amministratori.

14.2 II socio pubblico di maggioranza provvedere alla nomina dei restanti membri.

14.3 II socio privato di riferimento avrà diritto di indicare il nominativo dell'amministratore delegato.

Articolo 15 Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2 Gli amministratori sono rieleleggibili.

15.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.5 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 Consiglio di amministrazione

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, che deve essere scelto fra i membri nominati dal socio pubblico di maggioranza.

16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro tre giorni dal suo inizio o nel diverso

termine indicato nel testo della decisione.

16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

16.5 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

16.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 Adunanze del consiglio di amministrazione

17.1 Il presidente o, in caso di suo impedimento, il consigliere delegato convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del consigliere delegato, due o più consiglieri possono convocare l'adunanza del consiglio di amministrazione.

17.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.3 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

17.4 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

17.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

e. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d, che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

17.7 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18 Poteri dell'organo amministrativo

18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società con le limitazioni di cui al successivo articolo 27.

18.2 Il consiglio d'amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti (amministratore/i delegato/i), anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

La scelta, delle predette figure, dovrà avvenire solo fra i membri indicati dal socio privato di riferimento.

18.3 Il consiglio di amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al consiglio stesso, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19 Rappresentanza

19.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti della delega.

19.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

19.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 20 Compensi degli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

20.4 Con riferimento all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

20.5 Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 21 Organo di controllo

21.1 La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 22 Composizione e durata

22.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, due dei quali nominati dal socio pubblico di maggioranza e di due supplenti, uno dei quali nominato dal socio pubblico di maggioranza. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio ed è scelto fra i membri di nomina pubblica.

22.2 I sindaci sono scelti nel rispetto dell'art. 2397 c.c.

22.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

22.4 I sindaci sono rieleggibili.

22.5 Il compenso dei sindaci è determinato, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in base alle previsioni delle tariffe degli Ordini Professionali di appartenenza o, in mancanza, di quella dei Dottori commercialisti.

Articolo 23 Cause di ineleggibilità e di decadenza

23.1 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

23.2 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 24 Cessazione dalla carica

24.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 25 Competenze e doveri del collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, qualora non sia nominato il revisore

contabile.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

25.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

25.5 II collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 26 Revisore

26.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

26.3 II compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

26.4 Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.5 L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

26.6 II revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409-ter e 2409-sexies c.c.

26.7 II revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

Articolo 27 Decisioni dei soci

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; e. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'alt. 2487 primo comma c.c.;
- g. il trasferimento di indirizzo della società in altro comune; h. la decisione in ordine all'esclusione di un socio;
- i. la cessione, l'acquisto ed il conferimento d'azienda o ramo d'azienda;

- j. l'acquisizione, la cessione e la permuta di beni immobili;
- k. la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili; 1. richiesta di ammissione a procedure concorsuali.

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 28 Diritto di voto

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

28.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29 Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

29.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 Assemblea

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e), f), h), i), j), le), 1) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una

volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 31 Svolgimento dell'assemblea

31.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 32 Deleghe

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega,

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno,

32.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati,

Articolo 33 Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34 Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 27.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

34.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 35 Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 36 Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- e. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

carsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37 Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

FIRMATO

TITO CATTANEO

DR. EMANUELE FERRARI Notaio

Copia conforme all'originale in formato elettronico a sensi DLgs 82/2005 che io sottoscritto Notaio dr.EMANUELE FERRARI rilascio composta di n. 14 fogli ad uso registro imprese di competenza "BOLLO E-SATTO TRAMITE M.U.I."

Milano li 25 maggio 2011

F.to DR. EMANUELE FERRARI Notaio